



R.G. 474/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di
Rossano
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Simone FALERNO, all'udienza del **4 giugno 2018** ha pronunciato, dando lettura del **dispositivo** e della esposizione delle **ragioni di fatto e di diritto** della decisione, la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

_____ rappr. e dif. dall' avv. _____ -Ricorrente-

contro

_____ **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappr. e dif. dall' avv. **Antonio CAMPILONGO**

- *Convenuta*-

nonché contro

FALLIMENTO di _____ s.p.a., in persona del curatore *pro tempore*



rappr. e dif. dall' avv. Antonio Carmine MARCHESE

- Convenuto-

OGGETTO: "SUBENTRO APPALTO"

Fatto e diritto

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

-di aver lavorato alle dipendenze di [redacted] s.p.a., società appaltatrice di servizi ambientali attinenti a RSU e RD ininterrottamente dal 2002 al 2010, data in cui aveva ricevuto comunicazione di licenziamento collettivo;

-che aveva espletato le mansioni di coordinatore e responsabile del servizio RD nell'intero territorio;

-che [redacted] s.r.l. era risultata aggiudicataria definitiva della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana e R.D. presso il Comune di [redacted];

-che pur essendo inserito nell'elenco dei dipendenti di [redacted] s.p.a. avente quale centro di costo il Comune di [redacted] non era stato assunto dalla società subentrante nell'appalto.

Per tali ragioni, ha chiesto di essere reintegrato nelle precedenti mansioni svolte dalla subentrante [redacted] s.r.l, con versamento delle retribuzioni non corrisposte.

Le parti resistenti si sono costituite formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.

A seguito del fallimento di [redacted] s.p.a. il processo è stato interrotto e poi riassunto nei confronti della Curatela Fallimentare, la quale, costituitasi, ha chiesto anch'essa il rigetto del ricorso.



Escussi alcuni testi, la causa è stata infine discussa dai procuratori delle parti. Questo Giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che *"l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto **il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione**"*.

Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria *ratio* nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo.

Giova inoltre premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti *extra ordinem* che il Sindaco può adottare per ovviare a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza che non siano fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi a disposizione. La situazione emergenziale può essere di tale portata da consentire, secondo parte degli interpreti, anche la deroga temporanea a norme di legge, purchè le ordinanze siano rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei precetti costituzionali. E' dunque la necessità di salvaguardare gli interessi



fondamentali della comunità di riferimento, minacciati dalla situazione eccezionale ed imprevedibile, che giustifica ai sensi dell'art. 54 Tuel il potere di intervento *extra ordinem*.

Deve precisarsi che il legislatore non ha predeterminato un catalogo di ipotesi in cui tale potere possa legittimamente estrinsecarsi, avendo correttamente previsto una clausola generale che possa adeguarsi alle molteplici situazioni emergenziali in concreto verificabili. Nondimeno, le peculiari caratteristiche del potere in esame, in quanto in grado di comprimere, sebbene temporaneamente, altre situazioni giuridiche meritevoli di tutela, suggeriscono un suo utilizzo prudente, e dunque un'interpretazione restrittiva delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" che ne costituiscono il presupposto legittimante.

V'è di più. Poiché il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti è teleologicamente orientato, non basta, ai fini del suo legittimo esercizio, che sussista la situazione emergenziale, ma occorre altresì che esso sia specificamente volto al contrasto di tale situazione, nell'interesse della comunità di riferimento.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'esigenza di garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti abbia costituito motivo legittimante l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune di [redacted] ha affidato in via temporanea l'espletamento del servizio a [redacted] s.r.l.

Va osservato peraltro che la temporaneità dell'affidamento, discendente dalla peculiarità della sua fonte, non osta in astratto all'applicazione dell'art. 6 CCNL igiene ambientale, non ravvisandosi nella regolamentazione collettiva una limitazione in tal senso.

Ciò che tuttavia rende in concreto **inapplicabile la norma al caso in esame** è la non inclusione del ricorrente nel novero del personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto o affidamento che viene in considerazione.



Dalla lettura dell'ordinanza sindacale che ha affidato il servizio ad [redacted] s.r.l. si evince infatti che esso dovesse svolgersi esclusivamente nel territorio del Comune di [redacted], sicchè i dipendenti che dovevano transitare dalla [redacted] s.p.a alla società subentrante non potevano che essere **coloro che erano destinati esclusivamente a tale attività** nei 240 giorni antecedenti.

Il ricorrente viceversa, come risulta dagli elenchi dei dipendenti in forza a Sibaritide dell'1.10.08 e del 21.09.09 versati in atti, **non rientrava tra tali lavoratori**, in quanto svolgeva la sua attività anche presso il territorio del Comune di [redacted] ma non esclusivamente in tale ambito, operando viceversa in un'area di pertinenza di 35 Comuni.

D'altra parte è emerso anche dall'istruttoria testimoniale (in particolare dalle dichiarazioni del teste [redacted], responsabile RSU del cantiere di [redacted] che il servizio RSU, costituito dal cantiere di Corigliano [redacted] oggetto dell'affidamento a [redacted], era nettamente distinto dal servizio RD [redacted], che era invece la raccolta differenziata che si svolgeva su tutto il territorio della sibaritide e non esclusivamente su quello di [redacted], e aveva un distinto gruppo di dipendenti a ciò addetti.

In forza di quanto osservato, in definitiva, **il ricorso va rigettato.**

Le **spese** del presente giudizio, considerata la natura delle parti e la complessità delle questioni trattate, vengono **integralmente compensate.**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta** il ricorso;
- **spese compensate**



Castrovillari, 4 giugno 2018

Il Giudice del Lavoro

dott. Simone FALERNO

